



**OGGETTO: DETERMINA ANTIFUMO – SEDI DI TRANI E BISCEGLIE – A.S. 2024 25**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTE** le prime norme riguardanti il divieto di fumo a tutela dei minori risalenti al **Regio Decreto 2316 del 24.12.1934**, tuttora in vigore, nella parte in cui prescrive il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico (art. 25);

**LETTO** che il controllo dell'esposizione al fumo di tabacco viene regolamentato con la **L. 584 dell'11.11.1975**, recante "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*", riportando un elenco di luoghi nei quali è vietato fumare, tra questi sono descritti anche i locali di pertinenza delle scuole anche se limitatamente alle sole "aule delle scuole".

**ACQUISITA** la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995** recante "*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*", la quale specifica l'ambito applicativo del divieto di fumo fornendo i criteri interpretativi rispetto ai locali in cui si applica il divieto ed indicando tra queste le aule delle scuole di ogni ordine e grado. La direttiva stabilisce anche che, nei locali in cui si applica il divieto, devono essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità cui compete accertare le infrazioni. Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente.

**CONSIDERATE** le ulteriori precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alla modalità d'applicazione nei locali aperti al pubblico fornite dalla **Circolare n° 4 del 28.3.2001** del Ministero della Sanità "*Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*", dove sotto la voce "Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo" si riporta: "*scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreteria studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc)*".

**PRESO ATTO** che la normativa è stata ulteriormente definita con la **Legge 16 gennaio 2003 n. 3** recante "*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*", entrata in vigore nel 2005, che nel Capo IX all'art. 51 si occupa di "Tutela della salute dei non fumatori" estendendo il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

**ESAMINATO** l'**Accordo 16 dicembre 2004** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in attuazione della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, che definisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni.

**APPROFONDITE** le ulteriori precisazioni fornite con la **circolare** "Indicazioni interpretative e attuative conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori in data **17 dicembre 2004**, dal **Ministero della Salute**.

**OSSERVATO** che con l'emanazione del **D.L. 104 del 12.9.2013**, il divieto viene esteso anche alle pertinenze esterne degli edifici scolastici ed al fumo delle sigarette elettroniche all'interno degli edifici;

**POSTA AGLI ATTI** la comunicazione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in materia di divieto di fumo nei locali interni ed esterni agli istituti scolastici statali;

**RITENUTO OPPORTUNO** regolamentare con indicazioni immediatamente attuative il divieto conseguente all'entrata in vigore della proibizione del fumo anche per le c. d. sigarette elettroniche ampliando i luoghi di osservanza a tutti gli spazi pertinenziali di ogni istituzione scolastica,

### **DETERMINA**

#### **le modalità organizzative per l'applicazione del divieto di fumo a scuola**

in attuazione della normativa richiamata nella narrativa che precede, disponendo di

- a. Emanare una direttiva che stabilisca il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituzione Scolastica e nelle relative pertinenze interne ed esterne;
- b. Installare in tutti i locali dell'Istituto della segnaletica riguardante il divieto di fumo, con la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Non esiste un vincolo al formato, fatta salva una buona leggibilità da lontano;



- c. Individuare con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. La legge non prevede un numero minimo o massimo, pertanto il criterio di ragionevolezza, tenendo conto dell'articolazione su due/tre livelli dell'edificio, i vari orari di frequenza del personale e dell'utenza, e le probabilità di assenza/ferie, degli indirizzi presenti, almeno **quattro** lavoratori a tempo pieno;
- d. Selezionerà il personale presente più regolarmente, considerando la delicatezza della funzione che riveste poteri da Pubblico Ufficiale, la necessità di interpretare la legge, di compilare correttamente i verbali.
- e. Consegnerà agli incaricati:
- L'atto di nomina;
  - La lettera di accreditamento,
  - Il modulo per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto;
  - Il modulo per la verbalizzazione della mancata oblazione;
  - Il bollettino per il versamento per i trasgressori;
  - Le istruzioni per la compilazione del bollettino;
  - Una copia della presente determina;
  - Una copia della direttiva in materia di divieto di fumo.
- f. I funzionari incaricati devono vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell'Istituto, nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell'edificio ove sia segnalata una violazione.
- g. In caso di trasgressione al divieto, i funzionari incaricati:
- Accertano l'infrazione contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
  - Provvedono alla redazione del verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità ovvero identificazione da parte dell'incaricato o docente di classe;
  - Individuano l'ammenda da comminare. Il verbale di contestazione deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
  - Consegnano al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento e consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria. Se il trasgressore non è identificato o minorenni, consegnano agli uffici amministrativi tutte le copie;
  - In ipotesi il trasgressore sia minorenni, lo identificano ma recapitano il verbale al titolare della vigilanza sul minore e lo notificano in copia anche alla famiglia ovvero a chi esercita la potestà sul minore.

Gli uffici amministrativi provvedono a consegnare ad ogni incaricato il documento personale di accreditamento, almeno n. 2 copie del verbale di contestazione dell'infrazione ed almeno due bollettini F23, una copia delle istruzioni di compilazione del modello F 23, una copia della determina del dirigente scolastico, una copia della direttiva in materia antifumo.

Gli uffici amministrativi in caso di applicazione della sanzione inviano al Prefetto della Provincia BAT un documento che attesta l'irrogazione della sanzione.

Gli Uffici amministrativi, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenni) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dalla constatazione.

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica senza che sia avvenuto il pagamento, gli uffici amministrativi presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti in carico alla predetta autorità.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maura IANNELLI